

CCNL GIORNALISTI

SANZIONI DISCIPLINARI

Le infrazioni disciplinari possono essere punite, a seconda della loro gravità, con:

- rimprovero verbale (per lievi infrazioni ovvero per inosservanza delle norme contrattuali in materia di orario di lavoro);
- rimprovero scritto (in caso di violazione di obblighi contrattuali o di legge ovvero per mancata comunicazione dell'assenza senza giustificato motivo);
- multa (per recidive delle violazioni di cui alle ipotesi precedenti);
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un massimo di cinque giorni (in considerazione della gravità o recidività di violazioni di obblighi contrattuali o di legge, ovvero per uso di strumenti aziendali per un lavoro estraneo all'attività dell'azienda e per il danneggiamento di notevole entità di materiale aziendale per colpa grave);
- licenziamento (per le ipotesi previste dalla legge ovvero per violazione delle norme contrattuali in materia di rapporti plurimi).

ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Preavviso

In caso di dimissioni (non determinate da sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale o da situazioni incompatibili con la dignità del giornalista determinatesi per responsabilità dell'editore) il giornalista deve dare un preavviso di 2 mesi.

Per i praticanti il periodo di preavviso, sia in caso di licenziamento che di dimissioni, è di 1 mese. In caso di risoluzione del rapporto (non determinata per fatto o per colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto) i giornalisti che prestano attività quotidiana ed i collaboratori fissi hanno diritto ad una indennità sostitutiva del preavviso stabilita nelle seguenti misure:

- 13 mesi di retribuzione per il direttore, il condirettore, il vice direttore;
- 10 mesi di retribuzione per il redattore capo, il corrispondente da Roma e il capo dell'ufficio romano di corrispondenza;
- 9 mesi di retribuzione per il vice capo redattore;
- 8 mesi di retribuzione per il capo servizio e il redattore senior;
- 7 mesi di retribuzione per tutti gli altri giornalisti, anche residenti all'estero.

Le predette misure stabilite per l'indennità di mancato preavviso sono aumentate di una mensilità per i giornalisti con anzianità di servizio superiore a 20 anni.

Il periodo di servizio prestato nell'azienda dal giornalista in qualità di praticante viene computato ai fini dell'indennità sostitutiva del preavviso.

I giornalisti a tempo indeterminato chiamati a svolgere le funzioni di condirettore, vicedirettore e capo redattore centrale che optino, al termine delle funzioni, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, hanno diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso corrisposte al redattore capo (10 mesi di retribuzione), maggiorata del 50%.

L'indennità di mancato preavviso deve essere corrisposta con le stesse modalità previste per il trattamento di fine rapporto.

Il rapporto di lavoro intercorrente con il direttore, condirettore e vicedirettore può essere risolto dall'azienda anche in assenza di giusta causa e di giustificato motivo.

In tal caso verrà corrisposto un indennizzo fino a un massimo di 12 mesi di retribuzione in aggiunta all'indennità sostitutiva del preavviso (13 mesi di retribuzione).

Pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza : in caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'azienda spetta un periodo di preavviso:

- di 3 mesi per anzianità fino a 5 anni;
- di 4 mesi, per anzianità superiori.

Se la risoluzione è ad iniziativa del pubblicista il periodo di preavviso è di tre mesi.

Risoluzione per limiti di età

Il giornalista che abbia raggiunto il 60° anno di età ed una anzianità di servizio presso la stessa azienda di almeno tre anni, ha diritto di chiedere la risoluzione del rapporto con il pagamento delle indennità previste in caso di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso).

Il giornalista riassunto, dopo tale risoluzione, presso la stessa azienda, conserverà il diritto al trattamento previsto dal c.c.n.l.: peraltro, in caso di risoluzione del nuovo rapporto (non dovuta a fatto o a colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto) avrà diritto a conseguire il trattamento di fine rapporto ed un'indennità sostitutiva del preavviso pari ad 1/6 della misura normale.

L'azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65° anno di età.

La normativa di cui sopra trova applicazione anche ai pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate e negli uffici di corrispondenza.

Risoluzione per crisi aziendale

Nei casi di crisi aziendali che determinino eccedenze occupazionali per le quali risultino attivabili le disposizioni dello specifico protocollo di consultazione sindacale ovvero nei casi di esuberi conseguenti all'adozione di piani di trasformazione tecnologica che comportino la richiesta dello stato di crisi, l'azienda potrà risolvere il rapporto anche nei confronti di giornalisti che abbiano compiuto il 55° anno di età ed abbiano conseguito un'anzianità contributiva di 30 anni.

Risoluzione per licenziamento o decesso del lavoratore

Quando la risoluzione del rapporto avviene per licenziamento o decesso del prestatore di lavoro la retribuzione viene erogata con riferimento all'intero mese nel quale si è verificato l'evento.

Risoluzione per cambiamento di indirizzo politico del giornale

Nel caso di sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale ovvero di utilizzazione dell'opera del giornalista in altro giornale della stessa azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse e tale da menomare la dignità professionale del giornalista, questi potrà risolvere il rapporto con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento.